

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE SEDICESIMA CIVILE

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G. n° 19253/2023, trattenuta in decisione alla udienza del giorno 03 febbraio 2026, vertente

TRA

- 1) *Parte\_1*, c.f.: *C.F.\_1*, residente in Roma, Viale dei Colli Portuensi n°650;
- 2) *Parte\_2*, c.f.: *C.F.\_2*;
- 3) *Parte\_3* c.f.: *P.IVA\_1*, corrente in Roma; Viale Aventino n°41, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. *Parte\_1* in forza della nomina deliberata in data 22 marzo 2024, per atto Notar *Persona\_1* di Roma, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Libia n°55, presso lo studio dell'Avv. Vitantonio Amodio, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti conferita su foglio separato, da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 5074017 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  
*Email\_1*

OPPONENTI

E

*CP\_1*, nato a Penang ( Malesia) il 15/06/1959, c.f.: *C.F.\_3*, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n° 22, presso lo studio dell'Avv. Andrea Del Vecchio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 17/01/2024 per atto Notaio Dott. *Persona\_2* di Roma, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 3222817 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *Email\_2*

OPPOSTO

Ruolo: generale degli affari civili contenziosi

Materia: dir. societario- proc. post d.l.vo n°5/2003 cui non si applica il nuovo rito

Codice: 152004.

Oggetto: cause in materia di rapporti societari- società di persone

Rito: ordinario Cartabia

All'udienza del 03 febbraio 2026 compariva per la parte opponente l'Avv. Vitantonio Amodio e per la parte opposta l'Avv. Claudio Guazzolini, in sostituzione dell'Avv. Andrea Del Vecchio.

I procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse posta in decisione sugli scritti defensionali conclusivi, redatti ex art. 189 c.p.c..

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. *CP\_1* il Sig. *Parte\_1*, la Sig.ra *Parte\_2* [...] e la *Parte\_4* proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2825/2025, R.G. n° 55149/2024, emesso inter partes il 02.03 marzo 2025 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 39.000,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.

In via pregiudiziale eccepivano la incompetenza del foro adito per essere stato devoluto, ai sensi dell'art. 14 dell'atto costitutivo, l'esame della controversia ad un collegio arbitrale di tre membri; il che determinava la improponibilità della domanda con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo.

In via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione della Sig.ra *Parte\_2* e della [...] *Parte\_3* per non avere i predetti mai sottoscritto il patto parasociale del 29 maggio 2023 posto a fondamento del decreto monitorio.

Nel merito contestavano la avversa pretesa creditoria atteso che nel richiamato verbale di assemblea del 29 maggio 2023 l'opposto aveva accettato la estromissione dalla società in ragione della inerzia dallo stesso palesato per oltre quindici mesi.

Successivamente era stato ridotto il capitale sociale con abbattimento del valore pari alla quota di partecipazione del socio estromesso stante l'assunzione di quota-parte dei debiti dello stesso, pari ad € 37.500,00, ad opera dei soci, Sigg.ri *Controparte\_2* e *Parte\_1*.

Tanto esposto rassegnavano le seguenti conclusioni:

“ piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni e causali di cui in narrativa, in via pregiudiziale accertare e dichiarare la valida operatività ed efficacia della clausola compromissoria disposta nell'art. 14 dell'atto costitutivo della società *Parte\_3* Conseguentemente accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo qui opposto n° 2825/2025, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data

03 marzo c.a. a definizione della procedura monitoria iscritta presso l'intestato Tribunale con il numero di R.G. 55149/2024 e revocarlo.

Subordinatamente, ma sempre in via pregiudiziale, qualora non venga accolta la preliminare eccezione di incompetenza sopra svolta, ma non è questo certamente il caso, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra *Parte\_2* e della società *Parte\_3* per non aver sottoscritto l'accordo parasociale posto a sostegno del provvedimento monitorio qui opposto e, per l'effetto, estrometterli dal presente giudizio.

Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle sopra articolate eccezioni pregiudiziali, ma non è questo certamente il caso, accertare e dichiarare che la domanda azionata dal Sig. *CP\_1* è infondata in fatto e in diritto. Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto nei confronti di quest'ultimo e, per l'effetto, respingere la pretesa creditoria avversa e revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n° 2825/2025, emesso da questo Tribunale in data 03 marzo c.a..

Con vittoria di spese e di compensi professionali".

Si costituiva il Sig. *CP\_1* il quale, con comparsa di risposta, in via pregiudiziale, deduceva che non si vertesse in ambito di controversia fra soci atteso che si invocava la corresponsione del valore della quota societaria a seguito della estromissione; in via preliminare doveva essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione della Sig.ra *Parte\_2* e della società *Parte\_3* in quanto nella riunione assembleare del 29 maggio 2023 tutti i soci presenti, incluso l'amministratore della società, avevano proposto l'acquisto delle quote sociali di esso opposto al prezzo di € 39.000,00, impegnandosi al pagamento secondo le scadenze concordate.

Nel merito deduceva che l'accettazione della estromissione della società era condizionata alla ricezione della somma di € 39.000,00, pari al valore della quota di cui era titolare esso opposto; l'accordo prevedeva la ricezione di un pagamento di una somma di denaro, anche se con modalità differite, e non la compensazione con i debiti societari.

Tanto prospettato esso opposto formulava le seguenti conclusioni:

" voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,

- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione ed essendo fondato il credito su espresso riconoscimento di debito ex art. 642 c.p.c.;

- in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in punto di fatto e di diritto nonché del tutto sformite di prova e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n° 2825/2025( R.G. n° 55149/2025);

condannare in ogni caso la *Parte\_3* il Sig. *Parte\_1* e la Sig.ra *Parte\_2* [...] al pagamento in favore del Sig. *CP\_1* della somma di € 39.000,00 oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo e/o al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere nel corso del giudizio, che verrà ritenuta equa e di giustizia.

In via istruttoria, ove ritenuto, si chiede ammettere prova per testi indicando quale testimone il Sig. [...] *CP\_2* c.f.: *C.F.\_4* sui capitoli di prova che verranno debitamente formulati con la memoria ex art. 171 ter c.p.c..

Con vittoria di spese e di onorari di giudizio “.

La causa, all’udienza del 03 febbraio 2026, veniva assunta in decisione sulla scorta degli scritti difensivi ex art. 189 c.p.c..

#### Motivi della decisione

In via pregiudiziale deve essere dichiarata la improponibilità della domanda a fronte della esistenza di una clausola compromissoria in arbitri prevista dall’art. 14 dell’atto costitutivo della “ *Controparte\_3* in Nome Collettivo-“.

Ed invero in detta clausola è previsto *expressis verbis*: “ qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci, sia fra essi, sia fra alcuno di essi e la Società circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente atto, verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri di cui due nominati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due arbitri, collegio che deciderà senza formalità quale amichevole compositore e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente, sentita la controparte”.

La struttura della clausola rende di univoca percezione il rilievo che si verte in ambito di clausola di arbitrato irrituale non potendosi, per l’effetto, pervenire ad una statuizione di incompetenza di natura funzionale.

Deve essere del pari disattesa la deduzione di inapplicabilità della clausola per non essere l’opposto più socio della compagine per essere fuoriuscito dalla stessa.

Ed infatti l’opposto, invocando la corresponsione della somma pari al valore della quota sociale asseritamente riconosciuta in sede di estromissione( ovvero secondo la prospettazione di parte opponente a mezzo della compensazione di debiti societari assunti da altri soci) ha richiamato l’osservanza delle regole societarie; il che conduce a fondare il convincimento che la presente controversia debba essere sussunta nella regola ordinamentale richiamata che concerne la interpretazione e l’esecuzione del contratto.

L’accoglimento della superiore eccezione esime il decidente dall’esaminare il fondamento della residua eccezione preliminare nonché i temi di merito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo ( dovendo considerarsi che la parte opposta ha colpevolmente omissso di aderire alla avversa eccezione pregiudiziale).

#### PQM

Dichiara la improponibilità della domanda e, per l’effetto, accogliendo la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2825/2025, R.G. n° 55149/2024, emesso inter partes il 02.03 marzo 2025 dal Tribunale Ordinario di Roma, revoca l’emesso decreto monitorio.

Condanna il Sig. *CP\_1* a rifondere in favore degli opposenti, in solido fra loro, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Roma, 11 febbraio 2026.

Il GIUDICE  
Dott. Maurizio Manzi